



*Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Regione Lazio
XI Legislatura*



**CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO**

PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE

«DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA»

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

SILVIA BLASI

LORETO MARCELLI

DAVIDE BARILLARI

MARCO CACCIATORE

VALENTINA CORRADO

FRANCESCA DE VITO

ROBERTA LOMBARDI

VALERIO NOVELLI

GAIA PERNARELLA

DEVID PORRELLO



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Regione Lazio
XI Legislatura

RELAZIONE

La situazione critica della produzione di rifiuti a livello globale, richiede con urgenza anche nella nostra regione, oltre all'approvazione del Piano rifiuti regionale, una drastica riduzione della produzione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi per la vendita.

Gli imballaggi sono utilizzati dai distributori, dai venditori e dai consumatori quasi esclusivamente una sola volta, ma i rifiuti da imballaggio, se non adeguatamente riutilizzati o riciclati restano nell'ambiente anche centinaia di anni, com'è nel caso della plastica.

Come rilevato nella *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, sulla Strategia europea per la plastica nell'economia circolare* (COM(2018) 28 final del 16.01.2018), gli imballaggi di plastica rappresentano un ambito prioritario che attualmente è responsabile di circa il 60% dei rifiuti di plastica post-consumo nell'Unione Europea.

Oltre alla necessità di riutilizzo e riciclo degli imballaggi, nell'ottica di un'economia circolare, è contemporaneamente essenziale anche la loro riduzione.

L'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce tre tipologie di imballaggio, ovvero:

- imballo primario (imballaggio di un'unità di vendita per il consumatore finale, ad esempio una bottiglia o scatola di prodotto);
- imballo secondario (imballaggio per il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, ad esempio la confezione di più bottiglie o scatole);
- imballo terziario (imballaggio per facilitare il trasporto di un certo numero di unità di vendita).

Il principio sottostante alla presente proposta di legge consiste nel fatto che oltre ad aumentare il riciclaggio di alta qualità, è necessario affrontare in modo molto più sistematico i problemi connessi alla sovrapproduzione di rifiuti da imballaggio. Si intende pertanto promuovere e sostenere la diffusione della vendita di prodotti sfusi, alimentari e non alimentari, ai fini di una



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

*Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Regione Lazio
XI Legislatura*

maggior sostenibilità ambientale, del consumo consapevole ed anche del risparmio economico dei consumatori.

Infatti, dal punto di vista dei consumatori, e più in generale di tutta la catena di utenti, la riduzione dell'enorme produzione di imballaggi, di fatto "monouso", oltre all'indubbio vantaggio ecologico in termini di smaltimento dei rifiuti, apporterebbe i seguenti benefici:

- limitazione dei costi aggiuntivi che contribuiscono a determinare il prezzo di un prodotto (packaging, confezionamento, pubblicità e marketing);
- possibilità di acquistare i prodotti a peso e quindi secondo i quantitativi desiderati, non imposti dall'imballaggio;

Limitando quindi i costi ed evitando gli sprechi di prodotto (sprechi che costituiscono essi stessi ulteriore produzione di rifiuti), i consumatori possono beneficiare di notevoli risparmi economici.

Alcune Regioni, come l'Emilia Romagna e le Marche, hanno già legiferato o stanno legiferando sulla promozione della vendita di prodotti sfusi da parte di micro o piccole aziende. La presente proposta di legge, oltre a promuovere le piccole aziende, intende stabilire anche la possibilità per le grandi aziende di accedere ad agevolazioni fiscali, al fine di incentivare la creazione di punti vendita di prodotti sfusi nei negozi della grande distribuzione, nei quali la maggioranza della popolazione fa acquisti. Questi punti vendita, in altre Regioni più diffusi, nella Regione Lazio sono praticamente inesistenti e pertanto devono essere in qualche modo incentivati.

Riguardo ai prodotti sfusi e alla spina, la domanda che il consumatore si fa concerne prevalentemente la qualità dei prodotti che trovano nei dispenser. Per questo motivo, la presente proposta di legge prevede l'obbligo, per tutte le attività commerciali considerate, di garantire un'adeguata informazione su origine e specificità dei prodotti venduti, con relative sanzioni in caso di inadempienze.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Regione Lazio
XI Legislatura

L'ARTICOLATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

L'**articolo 1** definisce finalità ed oggetto della legge

L'**articolo 2** stabilisce le definizioni utilizzate nell'articolo: prodotti sfusi, attività commerciali di vendita, attività di grande distribuzione.

L'**articolo 3** definisce le categorie di intervento di promozione e sostegno alla vendita di prodotti sfusi e alla spina, che la Regione deve intraprendere.

L'**articolo 4** stabilisce, al comma 1, le tipologie di intervento a favore delle attività commerciali di vendita organizzate in piccole o microimprese, sia per l'apertura di nuove attività di vendita di prodotti sfusi e alla spina, sia per la realizzazione di punti vendita in attività già esistenti; al comma 2 la tipologia di intervento a favore della realizzazione di punti vendita di tali prodotti in attività già esistenti. Infine, il comma 3 prescrive l'adozione, da parte della Giunta regionale, del programma annuale degli interventi, e la relativa articolazione.

L'**articolo 5** stabilisce gli obblighi delle imprese sulla trasparenza e le informazioni relative prodotti venduti, e detta le norme relative ai controlli ed alle relative sanzioni in caso di inadempienze e/o contraffazioni.

L'**articolo 6** istituisce il Registro regionale delle attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina, con obbligo di pubblicità e tempestivo aggiornamento, nonché incarica la Giunta regionale di adottare apposito Regolamento nel quale dovranno essere definiti criteri e modalità per l'inserimento delle attività di vendita di prodotti sfusi e alla spina, i criteri per l'erogazione dei contributi e per le agevolazioni fiscali, nonché ulteriori disposizioni che si ritengano utili.

L'**articolo 7** stabilisce il rispetto della normativa comunitaria, con particolare riferimento alle norme sugli aiuti di Stato.

All'**articolo 8** è prevista una valutazione annuale sull'attuazione della legge, che la Giunta propone al Consiglio inserendovi le tipologie di investimento, le tipologie e le quantità di



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

*Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Regione Lazio
XI Legislatura*

prodotti alla spina commercializzati e della conseguente riduzione degli imballaggi, nonché le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione della legge.

L'**articolo 9** contiene infine le disposizioni necessarie al finanziamento della legge, mentre l'**articolo 10** detta disposizioni transitorie.



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Regione Lazio
XI Legislatura



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali relativi alla tutela ambientale e dei principi statutari diretti alla promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico del territorio regionale, riconosce e valorizza l'attuazione di modelli di consumo sostenibile, consapevole e responsabile da parte dei cittadini, quale strumento di promozione del benessere sociale e della sostenibilità economica ed ambientale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina la promozione e il sostegno della Regione ad iniziative per la diminuzione della produzione di rifiuti derivanti da imballaggi, così come definiti all'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss. mm. ii.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

*Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Regione Lazio
XI Legislatura*

Articolo 2

(Definizioni)

1. Per prodotti sfusi si intendono i prodotti, alimentari e non alimentari, la cui vendita in modalità sfusa o alla spina è espressamente prevista dalla rispettiva normativa di settore.
2. Per attività commerciali di vendita si intendono attività commerciali organizzate come piccole o microimprese, secondo la definizione di cui al D.M. 18 aprile 2005 e ss. mm. ii.
3. Per attività di grande distribuzione si intendono attività commerciali organizzate attraverso una rete di supermercati e di altre catene di intermediari di varia natura.



*Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Regione Lazio
XI Legislatura*



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene:
- a) iniziative e interventi per la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti facilitando la cooperazione tra i settori della progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e non alimentari, sul territorio regionale;
 - b) l'incremento di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina;
 - c) iniziative ed interventi per promuovere la diffusione di tale tipologia di attività e per favorire la conoscenza, presso la cittadinanza, delle attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina;
 - d) iniziative ed interventi per favorire la divulgazione dei benefici e dei vantaggi dell'acquisto di prodotti sfusi, in termini di risparmio economico e sostenibilità ambientale, anche con campagne di informazione e sensibilizzazione sui siti istituzionali della Regione e degli enti locali.



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Regione Lazio
XI Legislatura



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 4

(Interventi a favore delle imprese)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, la Regione concede contributi e può concedere agevolazioni fiscali per l'apertura di nuove attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina o per la realizzazione di punti vendita di prodotti sfusi e alla spina in attività commerciali di vendita già esistenti.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, a Regione può concedere agevolazioni fiscali per la realizzazione di punti vendita di prodotti sfusi e alla spina in attività commerciali già esistenti.

2. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un programma annuale degli interventi, nel quale sono individuati, in particolare:

- la tipologia di investimenti che si intende sostenere, con l'indicazione delle relative spese ammissibili;
- le modalità attuative per la concessione dei contributi e delle eventuali agevolazioni fiscali;
- le risorse disponibili;
- le modalità di attuazione delle iniziative di informazione e sensibilizzazione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3.



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Regione Lazio
XI Legislatura

Articolo 5

(Obblighi delle imprese e sanzioni)

1. Le attività commerciali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 sono tenute a garantire un'adeguata informazione su origine e specificità dei prodotti venduti, in particolare per le produzioni di qualità, biologiche, naturali e da filiera corta, nonché sulla trasparenza dei prezzi, secondo la normativa europea e statale vigente.
2. La Regione, per il tramite delle Aziende sanitarie locali regionali, effettua i relativi controlli, coordinandosi anche con le autorità giudiziarie competenti in materia di frodi alimentari.
2. Eventuali inadempienze e/o contraffazioni da parte delle attività commerciali sono sanzionate, oltre che con le sanzioni previste dalla normativa nazionale, con la restituzione dei contributi erogati e/o degli importi derivati dalle agevolazioni fiscali, salvo ulteriori sanzioni.



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Regione Lazio
XI Legislatura



Articolo 6

(Registro e regolamento regionale)

1. La Regione istituisce il Registro regionale delle attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina e ne cura la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito internet.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto e sentita la commissione consiliare competente, un regolamento nel quale sono definiti:
 - a) i criteri ed i requisiti per l'inserimento delle attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina, ed ai punti vendita delle attività di grande distribuzione di prodotti sfusi e alla spina;
 - b) i criteri generali per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4;
 - c) i criteri generali per la previsione delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 4 e 5;
 - d) le modalità di restituzione dei contributi erogati e/o degli importi derivati dalle agevolazioni fiscali, nonché delle eventuali ulteriori sanzioni;
 - e) ulteriori disposizioni attuative relative alla vendita di prodotti sfusi e alla spina.



Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
Regione Lazio
XI Legislatura



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 7

(Normativa comunitaria)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Regione Lazio
XI Legislatura

Articolo 8

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per favorire l'utilizzo di prodotti alla spina.

La relazione contiene, tra l'altro:

- a) la tipologia di investimenti attivati;
- b) l'indicazione della tipologia e delle quantità di prodotto alla spina commercializzato;
- c) l'indicazione della riduzione degli imballaggi derivante dall'utilizzo dei prodotti alla spina, per settore merceologico;
- d) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Regione Lazio
XI Legislatura

Articolo 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per l'esercizio 2019, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo di cui alla Missione Programma
2. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi della normativa vigente.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

*Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Regione Lazio
XI Legislatura*

Articolo 10

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il programma annuale previsto all'articolo 4, comma 2, e le disposizioni per l'istituzione del registro disciplinato all'articolo 6, comma 1.